DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Roma. 1 7 116. 2012

Prot. n. 1F- 6901

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Oggetto: A. C. 5312 – Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Puese – Dossier del servizio bilancio della Camera.

In riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera riguardo al disegno di legge indicato in eggetto, si inviano gli clementi di risposta pervenuti dal Dipartimento delle finanze.

IL CAPO DELL'UFEICION GISLATIVO



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIBARDHENTO DELLE FINANZE

DIRECTOR STREET IN RECEIPED RECONNINGS FISCAL

Pros. 2938 /2012/Ufficio VI

(Seguito nota n. 1F-6813 del 13/07/2012)

Roma, 17 LUG. 2012

All'Ufficie del Coordinamento Legislativo - Finanze Via XX Settembre, 97 00187 - Roma

OGGETTO: A.C. n. 5312 - Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recente misure urgenti per la crescita del Pacse - Dossier del servizio bilancio della Camera.

Con riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso il Dossier del Servizio Bilancio della Camera in riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si inviano, in allegato alla presente, le valutazioni di competenza della servivente Direzione.

> IL DIRETTORE Giovante D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ALL'ESTRATARIA EL PROPERTO LEGISLATIVO

1 7 LUG. 2012

Prot. n. 1F-6900

Glas

Via Pautrengo, 22 - 99185 Roma - <u>of def septembel Stancze is</u> - telef. 0647604200/1/2/5 - fax. 0660171468

Articolo 1

(Norme in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto)

In merito alla richiesta del Servizio Bilancio di chiarimenti circa gli effetti di gettito relativi alla disposizione in esame e all'effettivo utilizzo dello strumento del project bond alla luce dei dati riportati nella relazione illustrativa, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che l'importo annuale delle gare di finanza di progetto non sia collegabile direttamente al grado di utilizzo dei project bond da parte delle società di progetto. Si conferma, perianto, quanto indicato in sede di relazione tecnica, circa la non diffusione attuale di tale strumento finanziario e l'assenza di sostanziali effetti in termini di gettito, rispetto alle attuali previsioni di bilancio, derivanti dalle agevolazioni previste dall'articolo 1.

Si precisa inoltre che la disposizione in esame, avendo come finalità quella di incentivare l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, è furiera comunque di effetti positivi in quanto voltz ad agevolare la realizzazione delle infrastrumne soggette alla finanza di progetto, ed a superare l'attuale fase di stallo nella realizzazione di tali opere.

Articolo 6

(Utilizzazione crediti d'imposta da parte degli enti locali)

La normativa proposta prevede che, a decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo di 516.456,90 curo per ciascima annualità di crediti compensabili in F24 non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.

La Commissione Bilancio al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere una sottostima dell'onere quantificato.

Al riguardo, si confermano i dati ricavati dal modello di versamento unificato F24, con riferimento all'utilizzo in compensazione esterna, con particolare riguardo alla media annua di utilizzo nettamente inferiore all'attuale limite di compensazione. L'indicazione della maggiore perdita annua secondo la legislazione proposta di 4,2 milioni di curo annui è portanto riferita

all'eventuale utilizzo in compensazione esterna di importi cospicui, per la sola parte eccedente i 516 mila curo, tenuto altresì conto del limitato numero di soggetti potenzialmente interessati.

Articolo 9

(Regime IVA su cussione e locazione immobili)

La Commissione Bilancio osserva che la norma introduce un regime opzionale. Fasendo una perdita, per ragioni prudenziali, si è stimato che tutti i soggetti interessati avrebbero un vantaggio nell'applicazione dell'IVA piutosto che del Registro, poiché in tal modo i costruttori possono portare in detrazione l'IVA sugli acquisti anche dopo i 5 anni.

Inoltre, si pongono a confronto i risultati relativi all'introduzione dell'art. 35, commi 8-10sexies, del decreto legge n. 223 del 2006, che riguardava autto il sistema fiscale delle cessioni di
immobili, con questa modifica che è relativa al solo sottoinsieme dei costruttori che cedono dopo i 5
smni della fine della realizzazione dei lavori.

Come correttamente osservato, il valore ascritto al 2012 è pari alla metà di quanto ascritto al 2013 ed è dovuto all'introduzione in corso d'anno della modifica. Non si è effettuata alcuna differenziazione temporale relativamente ai periodi di versamento poiché con l'acconto di dicembre si ha l'approssimazione al valore pieno di versamento relativo all'anno in questione.

Inoltre, si fa presente che l'IVA sugli acquiati afferenti alla costruziona di un immobile è detraibile nel momento stesso dell'acquisto e, pertanto, la modifica comporta eventualmente la non rettifica alla detrazione sugli immobili che verranno venduti ad IVA e non più a Registro, obbligatoria precedentemente in relazione alla modifica di stato dell'immobile stesso considerato.

Per quanto concerne la lettera c) del comma 1, si ribadisce quanto già inserito in sede di RT, ovvero che "da un lato, si verifica un incremento del gottito legato alla maggiore imposta direttamente riscossa sui contratti di locazione e, dall'altro lato, la maggiore imponibilità delle operazioni attive determina una maggiore detrazione dell'imposta sugli acquisti sia con riferimento ai costi di gestione diretti dell'immobile sia per la riduzione del pro-rata di indetraibilità IVA. In via prudenziale e data la difficoltà di imputazione diretta delle suddette nuove detraibilità, la RT ritiece ragionevole supporre di pari eutità e di segno opposto il complesso degli effetti IVA."

Articola II

(Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e riqualificazione)

La Commissione osserva che "andrebbero formite maggiori informazioni circa la valutazione dell'ammontare dell'effetto indotto rispetto al quale sono calcolati incrementi di gettito nei primi anni in termini di maggiore IVA e imposte dirette. Ciò al fine di chiarire se ed in quale modo si sia tenuto conto delle difficoltà di ripresa nei mercati interessati, dovote all'attuale fase recessive".

In relazione a quanto osservato si precisa che gli effetti indotti sono stati calcolati solamente sulla parte incrementale delle spese su cui spetta il beneficio fiscale pieno (50%), applicando una quota allineata ai valori stimati da uno studio interno del Dipartimento delle Finanze busato sull'intera scrie storica dei dati riferibili alle spese per le ristrutturazioni edilizie, a partire dall'anno di introduzione della relativa norma agevolativa (1998) fino ai più recenti dati di mercato. Tale serie storica, molto ampia, consente quindi di tenere conto dell'andamento dei mercati interessati anche in relazione ai periodi più recenti, caratterizzati da una fase recessiva.

Inoltre, la Commissione osserva che l'ipotesi di distribuzione lineare delle spese nel 2013 potrebbe con essere conforme a criteri di prudenzialità, in quanto i soggetti interessati potrebbero essere indotti a concentrare le spese prima del 30 giugno al fine di fruire del maggiore beneficio fiscale.

Al rignardo, si evidenzia che l'ammontare delle spese in oggetto è stato incrementato del 25% rispetto al trend storico e che, su tale incremento, a regime, risultano nettamente prevalenti gli effetti negativi sul gettito legati all'agevolazione concessa anziché quelli positivi legati agli effetti indotti. Si può quindi ritanare che il criterio di prudenzialità cui è improntato tale incremento sia sufficientemente ampio da inglobare anche eventuali effetti legati allo scostamento della spesa tispetto ad una ipotizzata equidistribuzione mensile.

Infine, per quanto riguarda la misura dell'acconso utilizzata per la quantificazione, si precisa che, analogamente a quanto effettuato in sede di strima di analoghe agevolazioni, è stato ipotizzato il ricorso al metodo previsionale nella misura del 15% delle singole imposte interessate.

Articolo 32

(Strumenti di finanziamento per le imprese)

La normativa proposta apporta delle modifiche —anche ai fini fiscali — alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, consentendo alle società non quotate, diverse dalle banche e dalle società qualificate micro imprese dalla disciplina comunitaria, il ricorso all'emissione di cambiali finanziarie e di obbligazioni in presenza di specifici requisiti assativamente individuati.

La Commissione Bilancio, al riguardo, osserva che la stima degli effetti finanziari illustrata nella relazione tecnica non sembrerebbe considerare alcune modifiche introdotte dalla norma in esame e che non sono considerati nella stima gli effetti dovuti all'ampliamento dell'ambito di applicazione introdotto dalle disposizioni, di cui ai punti 2) e 3) della stessa relazione.

In merito, si sottolinea, in primo luogo, che con riferimento ai diversi punti oggetto di stima, la stima è stata impromata a criteri di pendenzialità. A tale riguardo, si evidenzia quanto operato con riguardo alla prevista disapplicazione, per le nuove emissioni, della specifica indeducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che ha considerato "una perdita di gettito massima teorica, nella ipotesi che tutti codesti interessi indeducibili siano attribuibili alla normativa in corso di eliminazione".

Un altro elemento di prudenzialità è rinvenibile nel punto relativo alla esclusione dell'applicazione della ritenuta alle obbligazioni emesse dalle società di cui al comma 1. In particolare, nella determinazione della quota attribuibile ai soggetti lordisti (per i quali si applica l'esenzione dalla ritenuta), è stato preso in considerazione, prudenzialmente, quasi tutto l'ammontare delle ritenuta relative ai titoli in oggetto.

Relativamente alla specifica richiesta della Commissione circa la considerazione degli effetti indotti, si evidenzia corta le stime siano state effettuate a quadro macroeconomico invariato, non assumendo un indotto specifico in virtà delle norme più favorevoli, i cui effetti finanziari non risultano inclusi nelle attuali previsioni di bilancio.

Per quanto concerne le ulteriori osservazioni della Commissione Bilancio, si precisa che nella stima riguardante la doducibilità integrale degli interessi passivi per le nuove emissioni di cui al comma 8 deil'articolo in esame (punto 1 della relazione tecnica), si è tenuto conto anche dei mancati effetti per le società che già risultano in perdita.

Con riferimento alle modifiche in terna di cambiali finanziarie, si evidenzia che nella stima riguardante l'equiparazione del trattamento fiscale delle cambiali a quello delle obbligazioni, si è considerato il venir meno per l'anno 2012 dell'intero ammontere di ritenute applicabili in base alla previgente normativa e inchise nelle previsioni di bilancio.

Infine, con riguardo all'esenzione dall'imposta di bollo per le cambiali emesse in forma domaterializzata, si conferma che, data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie, una perdita di gettito di non rilevante ammontare. Per ciò che riguarda l'effetto incentivante dovuto alle maggiori possibilità di emissione connesse al provvedimento in esame, si ritiene che il mancato gettito dell'imposta di bollo (sulle emissioni indotte) configuri una rimancia a maggior gettito.

Articelo 51

(Cedibilità del tax credit digitale)

In merito alle osservazione della Commissione, si evidenzia che la metodologia utilizzata si basa sul fatto che, su un potenziale di 3.900 sale cinematografiche, solo una minima parte (269 contribuenti) abbia utilizzato il credito e lo abbia compensato.

Si è ritenuto opportuno, dato il ridotto numero di contribuenti, calcolare la media del credito richiesto/compensato per sala cinematografica (8,7 / 3.900) da estendere ad un potenziale di sale non in grado di compensare prima della modifica normativa (1.500), pur maturando il relativo diritto.

La norma, infatti, migliora la fruibilità del credito ma non modifica sostanzialmente la determinante del credito stesso.

Articolo 68

(Assicurazioni estere)

Reistivamente all'articolo 68, il Servizio Bilancio della Camera chiede chiarimenti in merito sia alle modalità applicative della disposizione in esame sia alla stima degli effetti finanziari ill'ustrata nella relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che la norma prende in considerazione i contratti di assicurazione sulla vita stipulati, tramite intermediario, tra una compagnia estera ed un assicurato residente, riguardando, pertanto, la gestione di patrimoni di ammontare consistente. La stima si basa sia sull'elaborazioni delle dichiarazioni 770/2011 delle compagnie estera che già operano in qualità di sostituti (al fine di estendere i risultati delle claborazioni su tali soggetti anche ai nuovi sostituti) sia in base ad informazioni ottenute presso l'Ania e l'Isvap.

Relativamente alla previsione di maggior gettito annuo — ascritto alla norma in misura costante nel tempo e riportato nel prospetto riopilogativo degli effetti finanziari del provvedimento — si oascrva che, tale assunto si fonda, in via prudenziale, sull'ipotesti di invarianza nel tempo dei flussi finanziari, laddove, in realtà, si osserva una costante crescita negli importi versati a titolo di premio.